

- PARTE SPECIALE B REATI INFORMATICI

Documento redatto da Ufficio Ispettorato
Referente ultima versione

Basana Stefano

Codice 1 01 02 02 003

Versione 3.0

Udine 22 novembre 2021

MACRO AMBITO	AMBITO	MACRO PROCESSO	PROCESSO
01	01	02	02

ELENCO VERSIONI

NUMERO VERSIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	NOTE
3.0	22/11/2021	Parte Speciale B del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 Aggiornamento sulla base delle indicazioni della Capogruppo

1. I REATI INFORMATICI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001 SONO:	4
1.1. DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)	4
1.2. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)	4
1.3. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)	4
1.4. DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUES C.P.)	5
2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI INFORMATICI	5
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO	5
4. RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI INFORMATICI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001	6

I REATI INFORMATICI

1. I REATI INFORMATICI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001 SONO:

1.1. Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

1.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio¹.

1.3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater².

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

² Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

1.4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI INFORMATICI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 bis del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati informatici:

Aree a rischio reato:

- formazione o falsificazione di un documento informatico privato o pubblico – Supporto Logistico e Tecnico;
- introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza – Gestione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati informatici:

- le Policy e i Regolamenti devono prevedere misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema informatico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate, devono prevedere sistemi di protezione dei documenti elettronici e indicazioni comportamentali in materia;
- apposito Regolamento o procedura interna di indicazioni sulla gestione delle risorse informatiche e relative attività di monitoraggio;
- contratto di servizio con Allitude per l'uso del sistema informativo.

4. RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI INFORMATICI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001

Ref. Reato	Rischio/ Reato	SANZIONI	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 615 ter c.p. Art. 615 quater c.p. Art. 615 quinquies c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.	Per il reato di cui all'art. 615-ter si applica la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Per i reati di cui agli artt. 615-quater e 615-quinquies si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.	Per il delitto di cui all'art. 615 ter si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per i delitti di cui agli artt. 615 quater e 615 quinquies si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).
Art. 491 bis c.p.	Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)